



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3174/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di appalto

TRA

CONSORZIO CAMPANO STABILE, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giuseppe Lanocita e Aldo Settembrini, come da procura in atti;

OPPONENTE

E

TONY COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Cerbone, come da procura in atti;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24/5/2023, ove
le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti
difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro
accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Consorzio Campano
Stabile s.c. a r.l. faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 654/2022
notificatogli in data dalla Tony Costruzioni s.r.l. per euro 141.210,29 oltre
accessori, per corrispettivo asseritamente dovuto per il servizio di trasporto
dei rifiuti biodegradabili, svolto nella qualità di consorziata esecutrice
designata nel contratto di appalto stipulato con l'Asia Napoli s.p.a., come da
fatture elettroniche e documenti di trasporto prodotti in monitorio. Esponeva
che esso Consorzio opera nel campo delle infrastrutture civili, occupandosi
altresì della gestione dei rifiuti e del settore ecologia nei suoi molteplici
aspetti, per cui nell'aprile dell'anno 2021 la società opposta entrò a far parte
della compagine consortile, accettando e condividendo le disposizioni
statutarie e regolamentari, ivi compresa la previsione di devoluzione ad arbitri
delle controversie tra Consorzio e consorziati; la partecipazione alle spese di
funzionamento del Consorzio mediante il versamento sia di una quota





consortile necessaria sia di contributi ulteriori ed eventuali in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, la possibilità del Consorzio di irrogare sanzioni nei confronti della società consorziata che si renda inadempiente nell'esecuzione dei lavori e servizi rispetto ai quali sia stata designata come esecutrice da parte del Consorzio stesso, il pagamento all'impresa consorziata subordinato all'effettivo incasso delle somme da parte della committenza nonché alla verifica della regolarità sia del versamento dei contributi consortili che dell'esecuzione dei lavori. posta dalla società S.E.S.A. s.p.a. e dal Consorzio Campale Stabile e che in data 18.3.2022, a seguito di pagamento da parte della Committenza degli importi relativi ai servizi resi nel mese di luglio 2021, il Consorzio Campale Stabile ebbe a versare alla Tony Costruzioni s.r.l. l'importo di €. 10.000,00 a scomputo delle somme di cui alla fattura n. 908/21, relativa alle prestazioni rese proprio nel ridetto mese di luglio 2021. Ciò nonostante, l'opposta si rendeva più volte inadempiente agli obblighi nascenti dal contratto per il mancato rispetto della programmazione dettata dal Consorzio, decidendo infine di interrompere del tutto la prestazione, con grave nocumento del Consorzio stesso, tanto che in data 21.4.2022, il Consorzio Campale Stabile riceveva dalla mandante dell'ATI una missiva di contestazione in relazione al servizio svolto, dandone immediatamente comunicazione alla Tony Costruzioni s.r.l. e dando inizio al procedimento disciplinare previsto dallo statuto, che si concludeva con delibera del 30.5.2022 del Consiglio del Consorzio di applicazione di sanzioni per €. 161.000,00 e la conseguente emissione della fattura n. 137/2022, trasmesse alla consorziata in data 15.6.2022. Inoltre l'inadempimento alle obbligazioni assunte dalla Tony Costruzioni s.r.l. e la mancata esecuzione dei trasporti come da programma determinarono la decisione della mandataria dell'ATI (S.E.S.A. s.p.a.) di ridurre la quota di esecuzione di appalto di spettanza del Consorzio Campale Stabile dal 75% al 5%, con evidente lesione degli interessi patrimoniali del Consorzio stesso. Allegava che ad oggi, la Tony Costruzioni s.r.l. non ha versato alcun importo né a titolo di quota consortile (pari ad €. 8.000,00) né a titolo di contribuzione indiretta e neppure a titolo di ottemperanza alla sanzione inflitta (pari ad €. 161.000,00), persistendo nell'inadempimento alle obbligazioni assunte, con evidente ricorrenza delle condizioni ostative al pagamento di cui all'art. 7 dello statuto consortile. Ciò premesso in fatto il Consorzio in diritto eccepiva: 1) la nullità del decreto ingiuntivo opposto attesa l'incompetenza del giudice adito in monitorio a conoscere della controversia, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Consortile; 2) l'inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 7 dello





Statuto Consortile per il mancato versamento delle quote contributive, stante l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento); 3) l'inesigibilità del credito per mancato incasso delle stesse da parte del Consorzio, avendo questi ricevuto in pagamento dalla committente unicamente le somme relative alle prestazioni svolte nei mesi di luglio 2021 e gennaio 2022, ricevendo invero pagamenti parziali per i mesi di dicembre 2021 e febbraio 2022 (rispettivamente pari al 57% ed al 41% del totale richiesto), per cui sommando gli importi ricevuti in pagamento e detratto l'importo di €. 10.000,00 versato in acconto proprio sulla fattura n. 908/2021, relativa ai servizi resi nel mese di luglio 2021, erano dovuti all'opposta euro 43.537,47, in luogo degli oltre 140.000,00 richiesti, somma comunque inesigibile stante la carenza in capo alla Consorziata del requisito di regolarità contributiva; 4) l'inadempimento della la Tony Costruzioni s.r.l. nell'esecuzione dei trasporti, con interruzione degli stessi e l'indisponibilità alla futura esecuzione, con conseguente maturazione del credito del Consorzio per euro 161.000,00 esente da Iva per sanzioni applicate. Per tali motivi l'opponente chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice adito, revocare il decreto ingiuntivo per inesigibilità del credito; in via subordinata, rideterminare il quantum nella misura che riterrà di giustizia; in via riconvenzionale, accertata l'esistenza del diritto di credito pari euro 161.000,00, vantato dall'opponente nei confronti dell'opposta a titolo di sanzioni ex art 14 Statuto consortile, disporre la compensazione con le somme derivanti da eventuali crediti vantati nei suoi confronti dalla Tony s.r.l., con condanna di quest'ultima al versamento in favore del Consorzio delle somme eventualmente in esubero dalla ridetta compensazione.

Costituitasi in giudizio, la Tony Costruzioni s.r.l. eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva notifica dell'atto di citazione, oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta mezzo pec il 20.06.2022, ritenendo che l'art. 155 c.p.c., nel disciplinare il computo dei termini processuali, laddove prevede che la proroga di cui al quarto comma della suddetta norma (se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo), si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato, non comprende anche le attività fuori udienza che possono svolgersi di sabato, come ad esempio la notifica a mezzo PEC. Per cui la notifica dell'atto di opposizione eseguita e ricevuta dalla parte opposta il 24.08.2022 sarebbe





tardiva rispetto al termine ultimo utile del sabato 30.7.2022. Riguardo all'eccezione di incompetenza del Tribunale Ordinario di Benevento per effetto della clausola compromissoria inserita nello statuto del Consorzio, l'opposta deduceva di non avere mai accettato e/o firmato e/o condiviso le modificate disposizioni dello statuto evocato dalla parte opponente, a maggior ragione per il fatto che in sede di adesione al Consorzio avvenuta il 2.04.2021, lo statuto proposto ed accettato dalla Tony Costruzioni Srl era privo della eccepita clausola compromissoria. L'art. 20 (clausola arbitrale) era stato, infatti, inserito nello statuto del Consorzio all'Assemblea del 18.10.2021 – con il voto della maggioranza dei presenti in tutto pari a 7 consorziati (per inciso, tutti presenti per delega e 6 consorziati rappresentati da un unico delegato!!) rispetto ai 35 aventi diritti e 70 complessivi, in assenza della Tony Costruzioni e di tutti gli altri Consorziati, in palese violazione dell'art. 2607 c.c. che, espressamente, prevede l'unanimità per la modifica del contratto consortile. Oltre all'inopponibilità della clausola compromissoria, rilevava anche la nullità insanabile per assoluta indeterminatezza delle modalità di composizione del Collegio Arbitrale, non indicate nell'art. 20 dello statuto, atteso che esso richiama solo una non meglio precisata associazione privata "Iustitia – Tribunale Arbitrale", della quale non viene indicato neppure l'indirizzo e/o la sede e/o qualsiasi riferimento idoneo a poterla identificare, ivi compreso l'assenza di qualsiasi riferimento ad accreditamenti legali, idonei a legittimare lo svolgimento delle funzioni di Tribunale Arbitrale. Riguardo all'asserita inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 7 dello statuto consortile, l'opposta rilevava che il mancato pagamento della quota consortile di euro 8.000,00 non influiva sul credito azionato, tanto è vero che il Consorzio aveva accettato le prestazioni e le fatture emesse, senza opporlo nemmeno in compensazione. In particolare il Consorzio in data 24.12.2021 eseguiva il pagamento di euro 1.322,71 a saldo della fattura 747/A del 30.06.2021 e, ancora, in data 21.03.2022, eseguiva l'ulteriore pagamento di euro 10.000,00 in acconto sulla fattura n.908/A del 31/07/2021. Riguardo all'inesigibilità della pretesa a causa del presunto mancato incasso da parte del Consorzio di quanto dovuto dalla committente Asia Napoli per le prestazioni rese dalla Tony Costruzioni, l'opposta evidenziava che con nota PEC del 14.03.2022, il Consorzio giustificava il mancato pagamento delle fatture - poi poste alla base del decreto ingiuntivo opposto - esclusivamente per un vincolo pignoratorio derivante da un terzo creditore presso la committente Asia Napoli SpA; e a seguito di ulteriore sollecito di pagamento a firma del legale dell'opposta a mezzo PEC il 24.05.2022, il Consorzio





replicava con nota del 31.05.2022 (del suo legale avv. De Nisco), ammettendo di aver ricevuto la liquidazione dalla committente Asia Napoli ma che le somme non erano effettivamente disponibili in quanto bloccate e pignorate da un terzo creditore per oltre euro 500.000,00 anch'esso creditore del Consorzio. D'altra parte, rilevava ancora l'opposta, lo stesso opponente nell'atto di opposizione aveva riconosciuto di aver riscosso dalla Committente ASIA NA le somme relative alle prestazioni svolte nei mesi di luglio 2021 e gennaio 2022 nonché di aver ricevuto pagamenti parziali per i mesi di dicembre 2021 e febbraio 2021 per un totale di € 53.537,47 , da cui detrarre l'acconto di € 10.000 già corrisposto il 21.03.2022. L'opposta deduceva che il credito di essa Tony Costruzioni S.r.l. era certo, liquido ed integralmente esigibile anche perché non contestato dal Consorzio, basato su prove documentali ineccepibili, quali i formulari dei rifiuti attestanti il regolare svolgimento del servizio e precisamente trasporto di rifiuti biodegradabili codice C.E.R. 20.01.08 nell'ambito dell'appalto pubblico ASIA Napoli S.p.A. - Gara n.409/ACU/2018, CIG 7659666C55, rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Napoli e trasportati dai punti di raccolta localizzati in Acerra-Napoli presso Ambiente Italia Srl ed Ecologia Italiana Srl fino al punto di conferimento sito in Este-Padova presso la Sesa SpA. Inoltre, a fronte delle prestazioni di trasporto dei rifiuti regolarmente eseguite e sulla base dei prezzi comunicati dallo stesso Consorzio Campale Stabile essa Tony Costruzioni S.r.l. aveva emesso le fatture elettroniche poste alla base del decreto ingiuntivo opposto, che richiamavano i relativi documenti e formulari di trasporto, che non erano state mai contestate dall'opponente; fatture tutte registrate nel registro IVA autenticato dal notaio, come da produzione in sede monitoria. Relativamente ai presunti controcrediti del Consorzio, per unilaterale applicazione di sanzioni disciplinari ("per violazione dell'art. 14 lettera A e B dello Statuto - inosservanze delle direttive") per complessivi euro 161.000,00 rivendicate dal Consorzio con la fattura 137/22 del 15.06.2022, l'opposta allegava l'illegittimità del procedimento disciplinare, avviato con una generica ed indeterminata comunicazione PEC del 21.04.2022, dopo che la Tony Costruzioni aveva già comunicato il recesso per giusta causa dal Consorzio e la notifica del sollecito di pagamento. In particolare l'opposta rilevava che a fondamento dei presunti inadempimenti della Tony Costruzioni il Consorzio aveva allegato due note della Sesa SpA, senza nessuna specifica contestazione e/o violazione con la Pec aziendale del Consorzio e non del direttore come previsto dall'art.14 dello statuto. Le sanzioni, quindi, erano state illegittimamente irrogate dal





Consiglio di Amministrazione del 30.05.2022, in palese violazione dell'articolo 11 dello statuto. D'altra parte le sanzioni erano state irrogate senza considerare la documentata ed incontrovertibile giusta causa del recesso della Tony Costruzioni Srl, la quale, ormai stremata dall'opponente che le chiedeva di anticipare i costi del servizio senza pagare il relativo corrispettivo, ancor prima di fermare i propri automezzi e dunque l'erogazione delle prestazioni, allertava in via preventiva l'opponente che, in assenza dei pagamenti relativi alle prestazioni già fornite, non poteva continuare il lavoro per incapacità finanziaria a sostenere ulteriori spese per maestranze, automezzi e gasolio; nonostante ciò, l'opponente non aveva corrisposto i pagamenti dovuti, per cui in data 5 aprile 2022 la Tony Costruzioni si era vista costretta a trasmettere a mezzo PEC la comunicazione di recesso dal Consorzio per giusta causa dovuta al mancato pagamento di € 141.210,29 che impedivano la prosecuzione, anche provvisoria, del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti. Peraltro il Consorzio in data 30.05.2022 aveva deliberato l'accoglimento della domanda di recesso in quanto "...il servizio relativo al contratto ASIA NA è eseguito in ATI e pertanto non vi è nessun affidamento di lavori/servizi in corso....." ritenendo implicitamente che nessun danno avrebbe potuto arrecare l'opposta recedendo dal Consorzio. Infatti, l'unica comunicazione trasmessa dall'opponente, comunque solo dopo il recesso per giusta causa del 04.04.2022 riguardava la nota del 21.04.2022 della Sesa SpA priva di qualsiasi riferimento specifico ad inadempimenti posti in essere dalla opposta Tony Costruzioni Srl. Per tali motivi l'opposta chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione o comunque rigettarla nel merito unitamente alla domanda riconvenzionale, accertando che essa Tony Costruzioni S.r.l. è creditrice della somma di € 141.210,29 o diversa altra somma ritenuta di giustizia, con condanna del Consorzio al pagamento in favore dell'opposta.

Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano rigettate le richieste di prova orale in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, In particolare le capitolarioni delle prove era palesemente generica, valutativa, attinenti a circostanze negative o da provare con documenti o contrarie a fatti risultanti da documenti non contestati. Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.

L'opposizione e la domanda riconvenzionale non sono fondate e vanno pertanto rigettate.






Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, in quanto l'ultimo giorno utile per proporre opposizione era sabato 30.7.2022, per cui ai sensi dell'art. 155 c.p.c. il termine slittava a lunedì 1.8.2022, soggetto alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale, per cui l'opposizione notificata in data 24/8/2022 non risulta tardiva.

Il Tribunale adito in monitorio è competente a decidere sulla domanda, atteso che la clausola compromissoria fu inserita nello statuto del Consorzio a seguito di delibera assembleare presa a maggioranza in data 18/10/2021, laddove all'epoca dell'ingresso della Tony Costruzioni nel Consorzio, la clausola non era contemplata nello statuto. Considerato che la clausola compromissoria limita il diritto della parte a rivolgersi all'autorità giudiziaria, necessita che essa sia deliberata all'unanimità degli associati e comunque dagli stessi in altro modo specificamente approvata per iscritto. Nel caso in esame, invece, l'opposta non ha mai accettato e sottoscritto la clausola e peraltro la modifica statutaria, con l'inserimento dell'art. 20 (clausola arbitrale), è avvenuto con l'assemblea del 18.10.2021 con il voto della sola maggioranza dei presenti (in tutto pari a 7 consorziati tutti presenti per delega e 6 consorziati rappresentati da un unico delegato) rispetto ai 35 aventi diritti e 70 complessivi, in assenza della Tony Costruzioni e di tutti gli altri consorziati, in palese violazione dell'art. 2607 c.c. che, espressamente, prevede l'unanimità per la modifica del contratto consortile. In ogni caso l'art. 20 dello statuto non ha requisiti di determinazione e determinabilità richiesti per la validità della clausola arbitrale, non esplicitando le modalità di composizione del Collegio Arbitrale e limitandosi a richiamare una non meglio identificata camera arbitrale privata "Iustitia – Tribunale Arbitrale" e del suo regolamento, non individuato né allegato allo statuto, senza alcuna garanzia di professionalità e imparzialità della metodologia di individuazione degli arbitri e di indicazioni per l'attivazione del collegio arbitrale o addirittura dell'arbitro unico. Così congegnata la clausola di cui all'art. 20 dello statuto del Consorzio è nulla ed inefficace, anche perché violativa dell'art. 24 della Costituzione.

Nel merito del rapporto controverso va subito rilevato che documentalmente provata e sostanzialmente incontestata è l'esecuzione delle prestazioni per il conseguimento del cui corrispettivo la Tony Costruzioni ha agito in monitorio, atteso che detta società ha prodotto i formulari dei rifiuti attestanti il regolare svolgimento dei trasporti di rifiuti biodegradabili codice C.E.R. 20.01.08 nell'ambito dell'appalto pubblico ASIA Napoli S.p.A. - Gara n..409/ACU/2018, CIG 7659666C55, dai quali si evince che l'opposta ebbe a





eseguire il trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Napoli, trasferendoli dai punti di raccolta presso i siti di Ambiente Italia Srl ed Ecologia Italiana Srl di Napoli e Acerra fino alla sede di Este-Padova della Sesa SpA. Tutti i formulari e documenti di trasporto risultano richiamati nelle n. 10 fatture azionate in monitorio (n. 908 del 31.07.2021, dell'importo di €. 16.316,45; n. 1035 del 31.08.2021, dell'importo di €. 12.109,02; n. 1165 del 31.09.2021, dell'importo di €. 13.539,37; n. 1340 del 31.10.2021, dell'importo di €. 17.739,88; n. 1390 del 31.10.2021, dell'importo di €. 1.379,07; n. 1515 del 31.11.2021, dell'importo di €. 21.894,64; n. 1694 del 30.12.2021, dell'importo di €. 14.887,03; n. 60 del 31.01.2022, dell'importo di €. 18.965,10; n. 184 del 28.02.2022, dell'importo di €. 20.580,25; n. 392 del 31.03.2022, dell'importo di €. 12.467,07) relative al corrispettivo ancora dovuto per i trasporti eseguiti da agosto 2021 a marzo 2022. Trattasi di fatture elettroniche che il Consorzio non ha mai contestato. Anzi risulta che il Consorzio in data 24.12.2021 eseguì il pagamento di euro 1.322,71 a saldo della precedente fattura 747/A del 30.06.2021 e in data 21.03.2022, eseguì un pagamento di euro 10.000,00 in acconto sulla fattura n.908/A del 31/07/2021, a riprova che già i precedenti trasporti eseguiti dalla Toni Costruzioni erano conformi al contratto di appalto stipulato dalla mandataria. Inoltre il Consorzio, a fronte dei solleciti di pagamento delle fatture emesse e non pagate per il periodo agosto 2021- marzo 2022, giustificava l'inadempimento con nota PEC del 14.03.2022, con la quale indicava che l'unico impedimento al pagamento delle fatture poi azionate in monitorio era un pignoramento attivato da terzi creditori del Consorzio presso la committente Asia Napoli SpA; e a seguito di ulteriore sollecito di pagamento a firma del legale dell'opposta a mezzo PEC il 24.05.2022, il Consorzio replicava con nota del 31.05.2022 del suo legale, ammettendo di aver ricevuto la liquidazione dalla committente Asia Napoli ma che le somme non erano effettivamente disponibili in quanto sempre bloccate e pignorate da un terzo creditore per oltre euro 500.000,00. Tali due dichiarazioni rese a mezzo pec sono a tutti gli effetti un riconoscimento del credito all'epoca già vantato dall'opposta, come lo è l'ammissione contenuta nell'atto di opposizione riguardo alla circostanza dei versamenti effettuati in favore del Consorzio dalla committente ASIA NA per le prestazioni svolte nei mesi di luglio 2021 e gennaio 2022 nonché per i mesi di dicembre 2021 e febbraio 2021, per un complessivo importo di euro 53.537,47. Tali riconoscimenti e ammissioni espresse del credito azionato illuminano di palese pretestuosità i successivi comportamenti posti in essere dal Consorzio, sia in sede stragiudiziale che





giudiziale, quali l'inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 7 dello statuto consortile per mancato pagamento della quota consortile di euro 8.000,00; l'inesigibilità della pretesa per mancato incasso da parte del Consorzio di quanto dovuto dalla committente Asia Napoli; l'unilaterale applicazione di sanzioni disciplinari ("per violazione dell'art. 14 lettera A e B dello Statuto - inosservanze delle direttive") per complessivi euro 161.000,00 rivendicate dal Consorzio con la fattura 137/22 del 15.06.2022, addirittura dopo che la Tony Costruzioni aveva già comunicato il recesso per giusta causa dal Consorzio e notificato la diffida al pagamento del dovuto, pena il ricorso all'autorità giudiziaria. Dalla documentazione prodotta dal Consorzio e in particolare dalle due generiche note della Sesa SpA, comunicate dal Consorzio all'opposta quale imputazione disciplinare, non emerge nessuna specifica contestazione e/o violazione riferibile alle prestazioni della Tony Costruzioni, e nella restante documentazione relativa al procedimento disciplinare nemmeno sono indicate le specifiche contestazioni che necessariamente devono precedere una sanzione disciplinare, la quale deve indicare specificamente la condotta fattuale violativa (omissiva o commissiva), il giorno e il luogo della condotta, come individuate dal direttore tecnico del Consorzio, la determinazione della sanzione applicata per ciascuna di essa, la motivazione per le quali sono superate le difese svolte dalla società consorziata. Le sanzioni, quindi, irrogate dal Consiglio di Amministrazione in data 30.05.2022, appaiono in palese contrasto con le norme statutarie e con i fondamentali principi che regolano in generale i procedimenti disciplinari anche interni a enti privati. D'altra parte le sanzioni risultano irrogate senza considerare la documentata ed incontrovertibile giusta causa del recesso della Tony Costruzioni Srl, la quale, dovendo anticipare i costi del servizio senza riceverne mensilmente il relativo corrispettivo, ancor prima di fermare i propri automezzi e dunque l'erogazione delle prestazioni, aveva allertato in via preventiva l'opponente che, in assenza dei pagamenti relativi alle prestazioni già fornite, non poteva continuare a svolgere i trasporti, a fronte di spese per maestranze, automezzi e gasolio. Stante il reiterarsi degli inadempimenti del Consorzio, l'opposta legittimamente in data 5/4/2022 comunicò il recesso dal Consorzio per giusta causa, giusto il mancato pagamento di un corrispettivo non versato giunto alla rilevante somma di euro 141.210,29, che oggettivamente impediva la prosecuzione, anche provvisoria, del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti. Peraltro il Consorzio ebbe pure a riconoscere la giusta causa, deliberando in data





30.05.2022 l'accoglimento della domanda di recesso, senza imputare alla Tony Costruzioni alcun inadempimento.

Vanno dunque rigettate l'opposizione e le domande riconvenzionali dell'opponente, in quanto non fondate.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, riguardo ad un valore della causa rientrante tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 nella misura tariffaria media.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta le domande dell'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo
- 2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore antistatario.

Così deciso in data 29/9/2023

Il Giudice

Dott. Flavio Cusani

